

Modifica alla Legge Regionale 21 marzo 1984, n° 18 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici"

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1 Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:
"I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico né ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi."

2 Il secondo comma dell'articolo 18 della L. R. 18/1984 è sostituito dal seguente:
"Sono sottoposti al parere del Comitato regionale per le opere pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della Direzione opere pubbliche competenti per territorio i progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito. Per progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in programmi di interventi predisposti dalla Regione."

Art. 2.

1 L'articolo 25 della L. R. 18/1984 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato regionale per le opere pubbliche nell'ambito delle sue funzioni consultive, esprime parere sui progetti di opere e lavori pubblici di cui all'articolo 18. Secondo comma, di importo complessivo superiore a lire 1.000.000.000, salve le modifiche che possono essere disposte dal regolamento di attuazione, e su quelli per i quali i soggetti attuatori hanno richiesto il parere ai sensi dell'articolo 18, sesto comma.

2. Il Comitato regionale per le opere pubbliche si esprime inoltre:
sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione e a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;
su ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta da atti normativi, dagli organi regionali o dai soggetti attuatori di cui all'articolo 3.
I pareri del Comitato regionale per le opere pubbliche devono essere forniti entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione completa."

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte

(La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n° 6, 9 febbraio 2000, p. 43)